

COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotona - Provinça e Kutronit

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 28.03.2017

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventotto (28) del mese di marzo alle ore 20:00 e seguenti, in CARFIZZI nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione straordinaria e urgente il Consiglio Comunale in seduta pubblica ai sensi dell'art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale. Alle ore 20,25 è iniziata la trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno, indicato in oggetto.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

Sindaco in carica	Consiglieri Comunali in carica	Presenti
Maio Carmine	VARIPAPA Vincenzo	X
	AMATO Mario Antonio	X
	AMOROSO Giovanni	X
	AMOROSO Raffaele Francesco	X
	BASTONE Antonio	X
	BONANNO Carmela	X
	CURCIO Giuseppe	Assente
	AMATO Antonio Andrea	X
	BASTA Giuseppe	X
	MACRI' Giovanna	X

Totale Presenti n. 10

Totale Assenti n. 1 consigliere: (Curcio Giuseppe)

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale D.ssa. Andreina Mazzù. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Carmine MAIO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta al punto **4)** dell'ordine del giorno, dotata dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e riportato a verbale.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Illustra il punto all'ordine del giorno

Non ci sono altri interventi

Esaurita la discussione, il Sindaco – Presidente pone in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28*

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che "per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enunciata;

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2017, pari ad un presumibile ammontare di euro 54.000,00, si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote:

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALIQUTA
Abitazione principale e relative pertinenze	0,00
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,76
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (solo categ. A1-A/8-A/9)	0,76

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,76
Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case, C2, C6 e C7)	0,76
Aree fabbricabili	0,76
Tutte le altre tipologie di fabbricati	0,76
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Detrazione per abitazione principale	200,00

DI STABILIRE la misura della detrazione dell'imposta di € 200,00 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dal comma 10 primo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTO il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/09/2014 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO della proroga del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto anche per l'anno 2017, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii, ad esclusione delle Tariffe Tari;

RITENUTO NECESSARIO confermare per l'anno 2017 quanto approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 30/04/2016;

VISTO il Decreto Legge n°244 del 30 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.2016 che ha prorogato dal 28 febbraio al 31 marzo 2017, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2017 da parte dei comuni;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 7 voti favorevoli e 3 astenuti (consiglieri Amato Antonio Andrea, Basta Giuseppe e Macrì Giovanna) resi ed accertati in forma palese

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
- 2) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - da applicare a decorrere dall'anno 2017:

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	0,00
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,76
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (solo categ. A1-A/8-A/9)	0,76
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,76
Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case, C2, C6 e C7)	0,76
Aree fabbricabili	0,76
Tutte le altre tipologie di fabbricati	0,76
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Detrazione per abitazione principale	200,00

- 3) Di stabilire la misura della detrazione dell'imposta di € 200,00 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dal comma 10 primo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214;
- 4) di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;
- 5) di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente;


Con voti 7 voti favorevoli espressi nelle forme di legge e 3 astenuti (consiglieri Amato Antonio
Andrea, Basta Giuseppe e Macrì Giovanna)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL' AREA ANAGRAFE E TRIBUTI


Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.



Il Responsabile
Francesco Basta

IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE


Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.



Il Responsabile
Carmine Maio

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, e n. [—] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Carmine Maio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Andreina Mazzù

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. *B3* /2017

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.carfizzi.kr.it di questo Comune il 13 APR 2017 per restarvi 15 gg. consecutivi (art. 124 del D.lgs n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 13 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Basta Giuseppe



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva perché:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

Decorsi gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 13 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Abate Carmine



- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Abate Carmine